



BULLISMO
CYBERBULLISMO

Collegno, 27 novembre 2015

BULLISMO

bullismo s. m. [der. di bullo]. – Comportamento da bullo; spavalderia arrogante e sfrontata. In partic., atteggiamento di sopraffazione sui più deboli, con riferimento a violenze fisiche e psicologiche attuate spec. in ambienti scolastici o giovanili



CYBERBULLISMO

cyberbullismo s. m. Bullismo virtuale, compiuto mediante la rete telematica. Composto dal confisso *cyber-* aggiunto al s. m. *bullismo*

Perseguitata dai compagni incappucciati

Studentessa di Cervignano e la sua famiglia vittime per mesi dei bulli: di notte bersagliavano la casa, anche tirando pietre
di Elisa Michellut

SCUOLE BULLISMO

26 novembre 2015



0

G+1

0

in LinkedIn

0

Pinterest



CERVIGNANO. È stata perseguitata per mesi.

Appostamenti fuori da casa nel cuore della notte e addirittura lanci di sassi contro l'abitazione. La sua unica colpa è stata quella di non

piacere al "branco".

Troppo studiosa, troppo tranquilla. Vittima di questi gravi episodi di bullismo una studentessa, che frequenta un istituto che dipende dall'Isis della Bassa friulana di Cervignano. I responsabili sono quattro ragazzi, tutti in classe con lei. Per il momento la famiglia della giovane ha deciso di non sporgere



Selfie, ossessionata dalle foto si suicida: su internet la deridevano per il suo aspetto



1

G+

di Federica Macagnone



L'ossessione maniacale per i selfie. Il proprio corpo che non le piaceva. Il confronto con le foto patinate e perfette delle star che impazzano sul web. Il bullismo che la colpiva su Facebook e le battute dai compagni di scuola che per lei equivalevano a pugnalate alla schiena. Una miscela esplosiva che ha mandato in tilt la mente di Hannah Carpenter, la 18enne trovata morta nei boschi vicino alla sua casa di Redruth, in Cornovaglia, il 31 maggio scorso, il

Bullismo, 14enne vittima della classe si suicida: "Sei povera e pazza"

E' stato ritrovato il diario della 14enne inglese morta suicida lo scorso 30 Agosto: era vittima di bullismo a scuola, ed i compagni di classe la prendevano continuamente in giro per le sue condizioni finanziarie ed il suo passato da anoressica.

ESTERI

Publicato il 15 OTTOBRE 2015, alle ore 15:08

CONDIVIDI



CONDIVIDI



0

PREFERITI



MI PIACE





CARATTERISTICHE

Intenzionale

Ricorrente


Asimmetrico



PERCEZIONE DEI COMPORAMENTI

**Non sempre i ragazzi hanno un'esatta percezione delle conseguenze
generate dei loro comportamenti**

**Confondono il valore e significato delle regole ossia cosa è (o non è)
lecito fare (legalmente)**



ALCUNI ESEMPI

Offendere qualcuno - art. 594 c.p. ingiuria

Dire cose che offendono reputazione altrui - art. 595 c.p. diffamazione

Chiudere persona nei bagni - 610 c.p. violenza privata

Minacciare male futuro - art 612 c.p. minaccia

Minacciare male futuro per ottenere profitto - 629 c.p.



I BULLI

**La psichiatria forense si è domandata se i c.d. bulli nascano
geneticamente predisposti o lo diventino**

Temperamento o carattere

Ruolo e incidenza ambiente sociale di riferimento

TIPOLOGIA FREQUENTI DELLE RICHIESTE IN AMBITO SCOLASTICO

Vittime di prese in giro ripetute

Richieste di denaro o economiche

Vessazioni

Violenze sessuali

Furti



INDICATORI PSICOLOGICI DI BULLISMO

Improvvisi comportamenti anomali

Paura

Ansia

Rifiuto di giocare/vedere gli amici

Poca voglia di uscire



EFFETTI

Vergogna

Paura che il fatto possa ripetersi

Timore dei giudizi altrui

Senso di colpa

Blocco psicologico



CONSIGLI PER IL DOCENTE

Saper prima ascoltare e poi parlare

Mostrare interesse

Evitare considerazione di routine

Evitare commenti su esiguità del fatto


RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 30 della Costituzione

“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli”.

Art. 147 del Codice Civile

*“(...) l’obbligo di educare la prole, tenendo conto delle capacità,
dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli”*



EDUCAZIONE

- Il dovere dei genitori di educare i figli minori non consiste solo di parole, ma anche e soprattutto di comportamenti e di presenza accanto ai figli, a fronte di circostanze che essi possono non essere in grado di capire o di affrontare.
- Essi devono svolgere una costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, la capacità di dominare gli istinti, il rispetto degli altri e tutto ciò in cui si estrinseca la maturità personale.



RUOLO GENITORI

I genitori devono fornire ai figli un bagaglio educativo grazie al quale essi non pongano in essere comportamenti pericolosi e potenzialmente dannosi per i terzi.

Devono provvedere a correggere quegli aspetti del carattere del figlio che denotino imprudenza e leggerezza.

OBBLIGHI DEL GENITORE

**Potere - Dovere di esercitare il controllo e la vigilanza sul
comportamento dei figli minori.**

**Il dovere di vigilanza sul minore è ancorato all'indole ed
all'educazione, nel senso che deve essere tanto più elevata quanto
minore è l'educazione impartita, e si attenua man mano che egli
cresce di età**



CULPA IN EDUCANDO E CULPA IN VIGILANDO

Art. 2048, 1°, c.c.

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela

OBBLIGHI

**I genitori sono responsabili dei figli minori
sia per quanto concerne gli illeciti comportamenti che siano frutto
di omessa o carente sorveglianza,
sia per quanto concerne gli illeciti riconducibili ad oggettive
carenze nell'attività educativa, che si manifestino nel mancato
rispetto delle regole della civile coesistenza vigenti nei diversi
ambiti del contesto sociale in cui il soggetto si trovi ad operare**

GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza ha ravvisato la carenza educativa nei casi di :

Omicidio commesso dal minore quasi maggiorenne

Violenza sessuale di gruppo

Circolazione del minore su un motoveicolo dal motore modificato,

Circolazione del minore su motoveicolo in assenza di patentino e di casco.

PROVA LIBERATORIA

Art. 2048 cod. civ. 3° comma

1. Le persone indicate nei commi precedenti (*genitori, insegnanti ..*) sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto
2. Per liberarsi da responsabilità per il fatto compiuto dal figlio minore i genitori devono provare di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando di avergli impartito un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti, in conformità alle condizioni sociali, familiari, all'età, al carattere, all'indole e alla personalità del minore.



LA RESPONSABILITÀ GENITORIALE

non viene meno neanche quando i figli sono affidati a terzi (scuola e insegnanti).

L'affidamento alla vigilanza di terzi solleva i genitori dalla

presunzione di *culpa in vigilando*, ma non anche

da quella di *culpa in educando*

OBBLIGO SORVEGLIANZA

L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica (Cassazione civile, sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074,) e quindi dal momento dell'ingresso nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, compreso anche il tempo dell'eventuale trasporto degli alunni da casa a scuola e viceversa , se organizzato in proprio dall'Istituto

DOVERE VIGILANZA DEI DOCENTI

Art 2048 c.c. va inteso in senso non assoluto, ma relativo, " dovendo correlarsi il suo contenuto e i suoi limiti , in particolare, all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni in relazione alle circostanze del caso concreto "

Se, quindi, la sorveglianza , "deve assumere il massimo grado di efficienza nelle classi inferiori" al contrario, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti con l'avvicinamento degli alunni all'età del pieno discernimento, essendo necessario correlare il contenuto e l'esercizio del dovere di vigilanza "in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione" degli alunni.

ESEMPI

Non è stata ritenuta sussistente *la culpa in vigilando* dell'insegnante nel caso di incidente accorso ad un alunno e verificatosi malgrado la vigile presenza dell'insegnante e l'ordinata modalità di effettuazione del rientro degli allievi verso la classe, modalità che evocava un contesto di assoluta normalità e che, secondo i giudici, non ha mostrato profili di inadeguata sorveglianza e/o di inadeguata percezione di una situazione di possibile rischio da prevenire.

ESEMPI

È stata ritenuta sussistente la responsabilità dell'insegnante per *culpa in vigilando* nell'ipotesi in cui un alunno delle scuole medie, durante la lezione di educazione musicale, mentre teneva il flauto tra le labbra e si apprestava a suonarlo, è stato colpito casualmente da un compagno con una gomitata che gli aveva procurato la rottura di due incisivi.

ESEMPI

È stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e a *culpa in vigilando* della scuola il danno provocato da un minore che, uscito dall'edificio scolastico durante l'orario di lezione, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il patentino.



DOMANDE ?